



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO- ARTICOLO UNO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XI/2022/602 lg

Genova, 14 luglio 2022

Al Signor Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Liguria
SEDE

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Dopo di noi - problematiche per ISEE

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che con la seduta 3737 del 20.5.22 Atto Regione Liguria DGR n. 454-2022 è stato approvato il piano di programmazione per l'annualità 2021 per la gestione del fondo afferente alla misura del "Dopo di noi";

Tenuto in considerazione che la Delibera in oggetto, allegato 1, recita:

L'individuazione dei beneficiari degli interventi oggetto del presente documento, avviene ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 140/92 e dell'art. 1, comma 2, della legge 112/2016.

In via ordinaria i beneficiari accedono al Fondo attraverso l'iter procedurale qui sintetizzato.

Regione Liguria, ha previsto che le domande possano essere presentate in qualunque momento dell'anno, presentando la richiesta agli Sportelli Univi Distrettuali, equamente posizionati sul territorio.

Le domande vengono quindi protocollate in base all'ordine di arrivo.

Dopo la verifica dei requisiti formali (accertamento condizione di disabilità grave e Isee con valore uguale o inferiore a 25.0000 euro), necessari per accedere al beneficio, la persona e/o chi la rappresenta, viene contattata all'equipe integrata per la valutazione multidimensionale integrata e per l'eventuale stesura del piano sociosanitario individuale di assistenza. Regione Liguria ha inoltre previsto che le equipe socio sanitarie, effettuino revisioni periodiche dei PAI finanziati attraverso il

Fondo della Non Autosufficienza (DGR 72/19) anche per quanto concerne il Dopo di Noi è possibile chiedere la partecipazione all'UVM di un membro della Consulta Disabili regionale per una consulenza.

Regione, ai fini del coordinamento delle attività distrettuali, prevede la costituzione di appositi tavoli con i Direttori Sociali e Direttori Sanitari. La partecipazione degli Enti Locali avviene attraverso la presenza dei Direttori Sociali ai suddetti Tavoli;

Venuti a conoscenza che la Deliberazione A.LI.Sa n. 95 del 27.04.2018 richiama i criteri di priorità di accesso (CPA) previsti dalla legge nazionale 112/16 e il D.M. 23.11.16 e gli articoli riferiti ai beneficiari di tale D.M. è l'art. 4, comma 3, lettere a), b), c).

Tenuto conto che a discrezione delle Regioni, sono stati inseriti degli eventuali criteri di priorità di accesso aggiuntivi ed anche dei criteri di elisione dei CPA, che questi ultimi vengono desunti dal comma 4 del medesimo art. 4 del D.M. citato, che recita:

"nell'erogazione dei finanziamenti le regioni tengono conto dei criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3 Le regioni promuovono altresì interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2_e 3."/;

Rilevato che in pratica la legge nazionale ed il decreto attuativo non prevedono quale necessario tra i criteri di priorità di accesso la presentazione dell'ISEE;

Considerato che alcune Regioni le hanno inserite quale Criterio di priorità di accesso aggiuntivo, altre no (ad esempio Marche, Piemonte, Molise) alcune con soglie più alte (Lombardia) vi è da chiedersi se siano andate al di là del quadro normativo nazionale in cui comunque il legislatore regionale si deve muovere;

Ritenuto che lo strumento dell'Isee sembra essere un sistema discrezionale e residuale lasciato alla normativa regionale quale sistema di criteri di priorità di accesso aggiuntivo e che lo stesso, quindi, deve essere utilizzato nella sua residualità nel caso di esubero rispetto alle risorse disponibili a parità di condizioni in esito alla valutazione delle persone ai sensi del D.M. citato;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 4, comma 4, non si dovrà tenere conto di Isee con valore più alto per i casi in cui vi sia il riutilizzo di patrimoni, resi disponibili dalla persona disabile o dai familiari per le finalità di cui al Decreto, il citato allegato 1 alla delibera in oggetto non rispetta i requisiti formali e sostanziali della legge nazionale, ove non enuncia che l'Isee a 25.000 deve essere utilizzata solo in via residuale quale criterio aggiuntivo e quindi non giustifica il perché dell'aggiunta del criterio e la discrezionalità nella scelta del valore dell'Isee;

Ritenuto inoltre che l'Isee è omissivo laddove non definisce e riporta quanto previsto all'art. 4, comma 4 del D.M. attuativo della legge sul Dopo di Noi nella parte in cui non specifica la non tenuta in conto dell'Isee laddove vi sia il riutilizzo e/o messa a disposizione del patrimonio da parte della persona disabile e/o della sua famiglia per gli scopi di cui alla legge 112/16;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E L'ASSESSORE COMPETENTE

A mettere in atto tutte le azioni possibili per risolvere questa seria problematica.



Armando Sanna



Luca Garibaldi



Roberto Arboscello



Enrico Ioculano



Davide Natale



Sergio Rossetti

